

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 62/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Franco Matera, dal Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 2 Marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(296) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (nota N° 5009/458pf10-11/SP/blp del 26.1.2011).

Con provvedimento del 26.1.2011, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Signor Giorgio Veltroni, Presidente e Legale Rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl e la stessa Società US Alessandria Calcio 1912 Srl per rispondere rispettivamente:

- il Sig. Giorgio Veltroni della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), par. VI), punto 1, in relazione all'art. 10, comma 3 del C.G.S. e all'art. 90, comma 2 delle N.O.I.F., per non aver depositato il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 30 settembre 2010, come prescritto dalle Norme federali;
- la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente e Rappresentante Legale.

All'inizio della riunione odierna il Signor Giorgio Veltroni e la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Giorgio Veltroni e la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Signor Giorgio Veltroni, sanzione della inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 27 (ventisette); pena base per la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento /00);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *giorni 27 (ventisette) di inibizione per il Signor Giorgio Veltroni;*
- *ammenda € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) per la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti."

(288) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DÌ: ANDREA GHIOTTO (all'epoca dei fatti Presidente della Società Arzignano Grifo C5, ora ASD Arzignano Futsal) E DELLA SOCIETÀ ARZIGNANO GRIFO C5, ora ASD ARZIGNANO FUTSAL - (nota N°. 4615/1703pf09-10/AM/ma del 18.1.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale Avv. Dario Perugini, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 1 (uno) in danno del Sig. Ghiotto Andrea e dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) in danno della Società Arzignano Grifo C5, ora ASD Arzignano Futsal; nessuno è comparso per le parti deferite; osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Andrea Ghiotto Presidente all'epoca dei fatti della Società Arzignano Grifo C5, ora ASD Arzignano Futsal e quest'ultima Società (di seguito detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- il Signor Ghiotto della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS per non aver preso parte con una propria squadra al campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1988 in poi, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 febbraio 2010, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle NOIF come disposto dal Comunicato Ufficiale N°. 1 della LND del 1° luglio 2009 e dal Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque N°.1 del 3 luglio 2009;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio presidente.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte al Signor Ghiotto risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente quanto descritto nel deferimento.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- al Sig. Ghiotto Andrea, l'inibizione di mesi 1 (uno);
- alla Società Arzignano Grifo C5, ora ASD Arzignano Futsal, l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

(300) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO ARIETI (Presidente della Società ASD CF Bardolino Verona) E DELLA SOCIETÀ ASD CF BARDOLINO VERONA - (nota N°. 5039/421pf10-11/GT/dl del 27.1.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,
letti gli atti del deferimento N°. 5039/421pf10-11/GT/dl del 27.1.2011 a carico del Sig. Arieti Mario e della Società ASD CF Bardolino Verona, relativo alla mancata esecuzione dell'obbligo stabilito dalla Commissione Accordi Economici nei confronti della ASD CF Bardolino Verona di versamento della somma di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) in favore della calciatrice Laura Barbierato, entro i 30 giorni dalla comunicazione, ex art. 94, ter p. 11 Noif, con liberatoria 20.07.2010;

letta la nota della Procura Federale datata 8 febbraio 2011, con la quale la stessa, preso atto dell'esistenza di un precedente deferimento per i medesimi fatti, n°. 3258/340pf10-11/MS/vdb del 26.11.2011 e del relativo provvedimento sanzionatorio a carico dei soggetti deferiti, emesso da questa Commissione Disciplinare con CU N°. 38 del 9.12.2010, dichiarava di rinunciare, in virtù del principio di carattere generale del "ne bis in idem" agli atti del deferimento datato 27.1.2011;

accertata l'identità delle imputazioni dei due deferimenti in questione;

ritiene non doversi procedere nei confronti dei soggetti deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone il non luogo a procedere nei confronti del Sig. Arieti Mario e della Società ASD CF Bardolino Verona.

(299) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MIO (Presidente e Legale Rappresentante della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl) E DELLA SOCIETÀ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA - (nota N°. 4914/031pf10-11/AM/ma del 24.1.2011).

Con provvedimento del 24.1.2011, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Signor Francesco Mio, Presidente e Legale Rappresentante della Società Calcio Portogruaro Summaga e la stessa Società Portogruaro Summaga per rispondere rispettivamente:

- il Sig. Francesco Mio, della violazione prevista e punita dall'artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 del C.G.S., per non aver provveduto entro i termini di rito stabiliti al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 12.3.2010;
- la Società Calcio Portogruaro Summaga, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente e Rappresentante legale.

All'inizio della riunione odierna il Signor Francesco Mio e la Società Calcio Portogruaro Summaga, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Francesco Mio e la Società Calcio Portogruaro Summaga, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Signor Francesco Mio, sanzione della inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Calcio Portogruaro Summaga, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 5.600,00 (Euro cinquemilaseicento/00);]

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *giorni 40 (quaranta) di inibizione per il Signor Francesco Mio;*
- *ammenda € 5.600,00 (Euro cinquemilaseicento/00) per la Società Calcio Portogruaro Summaga;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Francesco Saverio Giusti, dal Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 2 Marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(297) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CARNEVALE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) FRANCESCO IANNUCCI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl - (nota N°. 5012/460pf10-11/SP/blp del 26.1.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 26 gennaio 2011, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Carnevale Giuseppe, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl ed il Sig. Iannucci Francesco, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl, nonché la Società Cosenza Calcio 1914 Srl per rispondere:

- i primi, della violazione di cui all'art. 85, lett. C), par. VI), punto 1), in relazione all'art.10, comma 3 del C.G.S. e all'art. 90, comma 2 delle N.O.I.F., per non aver depositato il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 30 settembre 2010, come prescritto dalle norme federali in materia.
- la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta ai propri Legali Rappresentanti.

All'inizio della riunione odierna i Signori Giuseppe Carnevale, Francesco Iannucci e la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i Signori Giuseppe Carnevale, Francesco Iannucci e la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Signor Giuseppe Carnevale, sanzione della inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 27 (ventisette); pena base per il Signor Francesco Iannucci, sanzione della inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a giorni 27 (ventisette); pena base per la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *inibizione di giorni 27 (ventisette) ciascuno per i Signori Giuseppe Carnevale e Francesco Iannucci;*
- *ammenda € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento /00) per la Società Cosenza Calcio 1914 Srl;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(295) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTAGUIDA (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) E DELLA SOCIETÀ FC CATANZARO Spa - (nota N° 5011/459pf10-11/SP/blp del 26.1.2011).

Visti gli atti;

Letto il deferimento disposto in data 26 gennaio 2011 nei confronti di:

- Giuseppe Santaguida, Amministratore unico e Legale Rappresentante della Società F.C. Catanzaro Spa per violazione di cui all'art. 85, lett. C) par. VI), punto 1), in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF per non aver depositato il prospetto Ricavi/Indebitamenti con l'indicazione del relativo rapporto tra le due voci, calcolato sulla base della situazione contabile al 30 settembre 2010, come prescritto dalle norme federali in materia;
- Società FC Catanzaro Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per la condotta ascritta al proprio Legale Rappresentante.

Rilevato che nessuno è comparso per i soggetti deferiti, ne' è stata depositata alcuna memoria difensiva;

ascoltato il rappresentante della Procura Federale Avv. Dario Perugini il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Giuseppe Santaguida, ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società FC Catanzaro Spa;

considerato che l'accertamento effettuato dalla Co.Vi.So.C. in ordine all'omesso deposito del citato prospetto risulta confermato e non è stato in alcun modo contraddetto dai soggetti deferiti;

acclarata, conseguentemente, la responsabilità dei soggetti deferiti,

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Giuseppe Santaguida;

- ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società FC Catanzaro Spa.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Francesco Saverio Giusti, dal Avv. Franco Matera, **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 2 Marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(286) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICOLA NERI (Presidente della Società Pol. Adrano Calcio Onlus) E DELLA SOCIETÀ POL. ADRANO CALCIO ONLUS - (nota N° 44481389pf09-10/SP/dl dell'11.1.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale Avv. Dario Perugini, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 6 (sei) in danno del Sig. Nicola Neri e dell'ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) oltre a 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nella prima stagione sportiva utile ai fini della partecipazione a campionati di competenza, in danno della Società Polisportiva Calcio Adrano Onlus; nessuno è comparso per le parti deferite; osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Nicola Neri Presidente all'epoca dei fatti della Società Pol. Adrano Onlus e quest'ultima Società (di seguito detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- il Signor Neri della violazione di cui all'art.1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11 e 12, delle N.O.I.F., e in riferimento a quanto previsto dall'art. 8, commi 9 e 15 del CGS, per non aver ottemperato all'obbligo di adempimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera della CAE;
- la Società, ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte al Signor Neri risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al pagamento di quanto statuito dalla Commissione Accordi Economici prot. 59/Cae del 23 febbraio 2010 in favore del calciatore D'Angelo Angelo.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- al Signor Neri Nicola, l'inibizione di mesi 6 (sei);

- alla Società Polisportiva Calcio Adrano Onlus, la penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi nella prima stagione sportiva utile ai fini della partecipazione a campionati di competenza.

(290) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA TRENTIN (Dirigente della Società ASD Finplanet Fiumicino C5) E DELLA SOCIETÀ ASD FINPLANET FIUMICINO C5 - (nota N°. 4609/1491pf09-10/AM/ma del 18.1.2011).

Con provvedimento del 18.1.2011, Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Andrea Trentin, all'epoca dei fatti dirigente della Società ADS Finplanet Fiumicino, e quest'ultima Società (di seguito detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- il Signor Trentin, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., per aver aggredito verbalmente e fisicamente, ancor prima dell'inizio della gara ASD Finplanet Fiumicino C5 - ASD Sport Five Putignano del 10.4.2010, il calciatore della squadra ospite Marcos Bernardi;
- la Società, per rispondere oggettivamente dei fatti ascrivibili al dirigente Andrea Trentin, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., nonché direttamente della violazione dell'art. 12, comma 5 CGS, e della violazione dell'art. 62, comma 1, NOIF.

All'inizio della riunione odierna la Società ADS Finplanet Fiumicino C5, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento la Società ADS Finplanet Fiumicino C5, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., ["pena base per la Società ADS Finplanet Fiumicino C5, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzioni dell'ammenda € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00) per la Società ADS Finplanet Fiumicino C5;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Il Procedimento è proseguito per il Sig. Andrea Trentin.

All'odierna riunione la Procura Federale ha chiesto irrogarsi la sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno) per il Sig. Andrea Trentin; nessuno è presente per la parte deferita.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte al Signor Trentin risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente quanto descritto nel deferimento.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina 1 (uno) anno di inibizione al Sig. Trentin Andrea;

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice
“”

Pubblicato in Roma il 2 Marzo 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete